

PROPRIETA': Occupazioni illegittima della P.A. - Occupazione acquisitiva - Obbligo di restituzione della P.A. - Art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 – Applicazione – Trasferimento della titolarità dei beni – Contratto traslativo tra le parti di natura transattiva -

Tar Basilicata – Potenza, Sez. I, 16 dicembre 2022, n. 844

- in *Urb. e appalti*, 2, 2023, pag. 252 e ss., con commento Riccardo Artaria, *Le occupazioni illegittime della P.A. nella giurisprudenza successiva alla Plenaria del 2020*.

“[...] E' ormai stato espunto dall'ordinamento giuridico l'istituto dell'occupazione acquisitiva, di origine giurisprudenziale, sulla cui base quale si ipotizzava, in caso di irreversibile trasformazione, un acquisto a titolo originario della proprietà del fondo in capo all'Amministrazione occupante. Non è più dato affermare in via interpretativa, dunque, che da una attività illecita della P.A. possa derivare la perdita del diritto di proprietà da parte del privato. Come chiarito dalla una costante giurisprudenza, per le fattispecie disciplinate dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, l'illecito permanente dell'Autorità viene meno solo nei casi previsti di acquisizione del bene con atto autoritativo non avente natura retroattiva, oppure in caso di sua restituzione, salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva.

Nel caso di specie è mancata una base legale idonea al trasferimento della titolarità dei beni, che l'ordinamento individua esclusivamente negli atti predetti, di talché, essendo mancato il perfezionamento della procedura ablatoria nei termini previsti, detti beni permangono in proprietà di parte ricorrente mentre risultano occupati senza alcun titolo dal Comune resistente [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I C.I.S. e A.P., con atto depositato il 20 giugno 2022, hanno adito questo Tribunale per la condanna dell'Ente intimato al risarcimento dei danni patiti per l'occupazione appropriativa di un terreno di loro proprietà, nonché, in via gradata, alla restituzione del medesimo suolo, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

1.1. In fatto, per quanto qui rileva, dagli atti di causa emerge quanto segue:

- i deducenti sono proprietari di "terreni e immobili siti nel Comune di M.N. (identificati al catasto fabbricati foglio (...) particella (...), (ex particella (...)) e interessati dalla procedura

espropriativa prevista per "lavori di ammodernamento e sistemazione di Viale R.M.", così come stabiliti dalla delibera comunale n. 18 del 20 febbraio 2001";

- il 21 febbraio 2002 è stato sottoscritto il "processo verbale di cessione volontaria" della "area compresa tra il muro di contenimento della strada provinciale (ex SS. n. 276) e la restante proprietà del sig. P., come si evince dall'allegata planimetria, per la realizzazione di un marciapiede";

- l'Ente civico si è quindi immesso nel possesso del suolo di cui è cenno e ha realizzato gli interventi contemplati della cennata deliberazione n. 18/2001;

- il successivo insorgere di problematiche manutentive relative alle opere così realizzate (muro di sostegno, scalinata, marciapiede) ha indotto i ricorrenti ad acquisire la documentazione sottostante alla procedura espropriativa, dalla quale è emersa la mancata conclusione di quest'ultima;

- i deducenti hanno diffida parte resistente alla restituzione e rimessione in pristino delle aree interessate dai lavori e di proprietà dei ricorrenti o, in alternativa, a provvedere all'acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001;

- l'istanza è rimasta priva di riscontro.

1.2. In diritto i ricorrenti hanno lamentato la violazione delle disposizioni in materia di proprietà e di esproprio, nonché l'inerzia dell'Ente civico dell'adeguare lo "stato di fatto" a quello "di diritto".

2. Il Comune di Marsico Nuovo non si è costituito in giudizio.

3. Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2022 l'affare è transitato in decisione.

4. Il ricorso è fondato in parte, alla stregua della motivazione che segue.

4.1. Occorre premettere che il Comune intimato non risulta aver contestato il fatto della mancata adozione di provvedimenti successivi alla deliberazione giuntale n. 18 del 20 febbraio 2001 (che a ben vedere neppure dispone alcunché per quanto attiene al profilo ablatorio), non soltanto in questa sede ma anche nella corrispondenza intercorsa nella questione e versata in atti di causa.

4.1.1. Non rileva, al fine della determinazione dell'effetto traslativo della proprietà, il "processo verbale di cessione volontaria" del 21 febbraio 2002. Quest'ultimo, infatti, non è pianamente sussumibile dell'alveo previsionale di cui all'art. 45 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, mancando in esso ogni riferimento alle rituali offerta e accettazione dell'indennità di esproprio o anche al corrispettivo della cessione e ai criteri per la sua determinazione.

4.2. Va disattesa, nella parte in cui si riferisce al danno da intervenuta ablazione del suolo, la domanda di risarcimento spiegata da parte ricorrente. E' ormai stato espunto dall'ordinamento giuridico l'istituto dell'occupazione acquisitiva, di origine giurisprudenziale, sulla cui base quale si ipotizzava, in caso di irreversibile trasformazione, un acquisto a titolo originario della proprietà del fondo in capo all'Amministrazione occupante. Non è più dato affermare in via interpretativa, dunque, che da una attività illecita della P.A. possa derivare la perdita del diritto di proprietà da parte del privato. Come

chiarito dalla una costante giurisprudenza, per le fattispecie disciplinate dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, l'illecito permanente dell'Autorità viene meno solo nei casi previsti di acquisizione del bene con atto autoritativo non avente natura retroattiva, oppure in caso di sua restituzione, salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva.

Nel caso di specie è mancata una base legale idonea al trasferimento della titolarità dei beni, che l'ordinamento individua esclusivamente negli atti predetti, di talché, essendo mancato il perfezionamento della procedura ablatoria nei termini previsti, detti beni permangono in proprietà di parte ricorrente mentre risultano occupati senza alcun titolo dal Comune resistente.

4.2.1. La medesima domanda di risarcimento è invece fondata ove è riferita al danno da occupazione illegittima "a decorrere dal 20 febbraio 2006".

Sussistono nella fattispecie gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana per danno ingiusto, ravvisando sia il compimento di un atto illecito, derivante dalla perdurante occupazione "sine titolo" dei terreni in proprietà della parte ricorrente, sia l'elemento psicologico della colpa, per la negligenza dimostrata nella mancata conclusione della procedura espropriativa, sia il nesso causale tra l'azione appropriativa e il danno patito per effetto della sottrazione del bene e la trasformazione dei luoghi.

Stante la fondatezza della domanda risarcitoria, ritiene il Collegio di fissare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. proc. amm. i seguenti criteri generali di liquidazione:

a) il danno va determinato con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dei beni, determinato al momento attuale, rapportato alle quota in comproprietà, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42-bis comma 3, D.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 29 novembre 2013, n. 1655; T.A.R. Basilicata, 7 marzo 2014, n. 182), dalla data del 20 febbraio 2006 e sino al 7 dicembre 2022, data di assunzione in decisione del presente giudizio;

b) l'Ente civico intimato dovrà proporre ai deducenti, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, il pagamento delle somme dovute, e procedere alla relativa corresponsione negli ulteriori sessanta giorni.

4.3. E', del pari, fondata la domanda di restituzione del suolo in questione, previa remissione in pristino. Si è già in precedenza dato conto della illegittimità dell'occupazione posta in essere, persistente all'attualità, dell suolo di proprietà dei ricorrenti, discendendone "de plano" il conseguente obbligo di restituzione, previa riduzione allo stato di fatto esistente al momento dell'apprensione.

Resta salva la possibilità per il Comune di Marsico Nuovo di attivarsi per il legittimo acquisto della proprietà dell'area, ai sensi del ripetuto art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, previo svolgimento della valutazione comparativa degli interessi in gioco.

5. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento in parte del ricorso.

6. L'esito del giudizio giustifica l'irripetibilità delle spese di lite da parte dei ricorrenti salvo che per quanto attiene all'importo del contributo unificato che è posto a carico del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie in parte il ricorso è, per effetto, condanna il Comune di Marsico Nuovo a: 1) risarcire il danno da occupazione illegittima nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, precisandosi che, nell'eventuale provvedimento comunale di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del testo unico delle espropriazioni, dalla somma spettante per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo (comma 3, secondo periodo) andrà detratta la posta risarcitoria quivi determinata; 2) restituire nel termine di sessanta giorni il predetto suolo, previa riduzione in pristino, salva l'adozione del provvedimento di cui all'art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 2000, con riconoscimento delle poste risarcitorie ivi considerate.

- spese irripetibili salvo che per quanto attiene all'importo del contributo unificato che è posto a carico dell'Ente civico resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Primo Referendario